

R. USURA 18/14



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI FROSINONE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Via Fedele Calvosa snc

☎ 0775/3601 (Centr.) 0775/360413 (Segret. Gen.le)

Fax 0775/29 24 67

Il Procuratore della Repubblica

Lette l'istanza presentata da [REDACTED] per richiedere la sospensione, ai sensi dell'art. 20 L. 23.2.99 n.44, modificato dall'art. 2 L. 27.1.2012 n.3, degli atti della procedura esecutiva n. 321/2013 R.E., pendente avanti al Tribunale di Frosinone,

rilevato che la Prefettura di Frosinone ha comunicato che il predetto ha presentato istanza di accesso al fondo antiusura;

rilevato che all'esito della conclusione delle indagini relative al proc. pen. 1803/12 mod. 21 il T. [REDACTED], quale legale rappresentante della [REDACTED], risulta parte offesa del delitto di usura commesso dal direttore generale di un istituto bancario con riferimento alle somme richieste in relazione all'apertura di credito in conto corrente in favore della predetta società;

rilevato che nell'indicato procedimento è stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato, che il procedimento trovasi attualmente in fase dibattimentale e che è stata ammessa la costituzione di parte civile della [REDACTED] spa;

rilevato che a seguito delle modifiche apportate dalla legge n.3/2012 alla legge n.44/1999 l'art.20 comma 7 di tale ultima legge prevede che, nel caso in cui sia stata richiesta l'elargizione delle provvidenze di cui alla legge n.44/1999, la sospensione - per trecento giorni - dei termini dei procedimenti esecutivi in corso abbia effetto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo;

rilevato che il dettato normativo, che non prevede, a differenza di quanto era in passato, alcuna potestà decisionale dell'autorità amministrativa, né alcun margine di intervento da parte del giudice dell'esecuzione, attribuisce - seppur in modo scarsamente coerente con la funzione inquisitoria e non decisoria del Procuratore della Repubblica - a quest'ultimo ogni potestà decisionale;

ritenuto che la *ratio* delle nuove disposizioni normative deve intendersi intesa a garantire, attraverso la sospensione della procedura esecutiva, non solo che non sia pregiudicata la possibilità del debitore di far valere, anche nell'ambito della procedura esecutiva a suo carico, qualora attuata con riferimento al credito ritenuto usurario, l'eventuale carattere illecito delle pretese creditorie che dovesse essere accertato in sede penale, ma anche e comunque, ed in via generale, che l'erogazione delle provvidenze a tutela delle vittime di usura non sia pregiudicata, nei suoi effetti pratici, dal completamento della procedura esecutiva in corso, con depauperamento irreversibile del patrimonio del debitore;

ritenuto che nella specie la circostanza per cui in relazione al denunciato delitto di usura è stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato consente di giudicare, allo stato, sussistente il *fumus iuridicus* di quanto denunciato;

PQM

Dispono la sospensione della procedura esecutiva n. [REDACTED]/2013 R.E. pendente avanti al Tribunale di Frosinone;

Si comunicò a [REDACTED], al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Frosinone e all'Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone.

Frosinone, 4/11/2014

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Giuseppe de Falco

